


Annotato

SERV. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
 TRASMESSA UFF. Settore XI
 Ref. *Albo*
 DR. 11-04
 IL RESP. DEL SERVIZIO
 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
M. Scibane



C O P I A

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale in data 18 NOV. 2004</i>	OGGETTO: Revoca diniego subingresso in autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere
N.ro <u>2361</u>	

N.ro <u>95</u>	Settore XI
Data <u>08/11/04</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bil. 2004 Cap. _____ Denom. _____

Funz. _____ Serv. _____ Interv. _____

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattro, il giorno 08/11/04, del mese di novembre,
 nell'Ufficio del Settore XI,

Il Dirigente, Dott. Giuseppe Mirabelli, ha adottato la seguente determinazione:

Richiamata l'istanza (n/s prot. N.444) del 4 gennaio 2002, con la quale la ditta Di Franco Fabio (n. a Palermo il 20.02.54) avendo acquistato l'azienda artigiana del sig. Di Quattro Vincenzo, chiedeva di subentrargli nella titolarità della autorizzazione;

Dato atto che, confrontando la documentazione prodotta dal Di Franco con quella, in possesso dell'ufficio, relativa alla ditta Di Quattro, risultava che, mentre il primo era in possesso della qualifica di parrucchiere, il secondo, sulla base della qualificazione professionale posseduta, esercitava il mestiere di barbiere;

Constatato che, in data 28 gennaio 2002, il dirigente del settore Sviluppo Economico, sulla base di queste circostanze, aveva rigettato l'istanza, ritenendo le due qualifiche professionali non assimilabili l'uno all'altra a causa dei diversi requisiti professionali richiesti per il conseguimento dei rispettivi titoli;

Dato atto che la ditta Di Franco non ha presentato opposizione alla decisione del dirigente del tempo;

Considerato che, in data 21 giugno 2004, la ditta Di Franco, avendo nel frattempo conseguito il riconoscimento della qualifica professionale di barbiere, ha reiterato la propria richiesta di subentrare nella titolarità della ditta appartenuta al Di Quattro;

Dato atto che alla istanza di cui sopra l'Ufficio ha risposto negativamente, in data 6 luglio 2004 (nota n. 39755), rilevando come, secondo l'art. 16, comma 4 del Regolamento, il subentrante avrebbe dovuto conseguire il requisito professionale (barbiere) entro un anno dall'acquisto dell'impresa artigiana del sig. Di Quattro, avvenuto in data 22 ottobre 2001;

Acquisita agli atti la memoria, presentata in data 15 settembre 2004 dal sig. Di Franco, con la quale, nel ripetere la richiesta del rilascio della autorizzazione per subingresso, si ricostruiva l'intera vicenda e venivano forniti elementi che consentivano di prendere in considerazione le seguenti circostanze :

- La ditta si era attivata, fin dal primo diniego, per ottenere il riconoscimento della qualifica di barbiere;
- tale riconoscimento, infine sopravvenuto nel 2004, era basato sulla stessa documentazione (attestato di parrucchiere unisex conseguito frequentando la scuola G.A.M.I. di Vittoria) già prodotta nel 2002, evidenziando in tal modo che l'assunto della non assimilabilità delle due qualifiche professionali, sostenuto in primis dalla CCIAA, e accettato dal Comune, era stato probabilmente non adeguatamente approfondito;
- Il termine, fissato in un anno, per il conseguimento della qualifica non è da intendere quale soglia temporale invalicabile, essendo facoltà dell'ente, sulla base del comma 7 dell'art. 16 del Regolamento, prorogare il termine di scadenza, per "comprovati motivi non imputabili all'interessato";

Accertato, quindi, che, secondo quanto di tutta evidenza, non è dipeso dalla ditta Di Franco mancare di ottenere il riconoscimento per sostanziale identità o, quanto meno assimilabilità, della qualifica di parrucchiere unisex a quella di barbiere nei tempi dovuti;

Considerato, altresì, che tenendo conto di questa circostanza e della continua reiterazione dell'istanza di rilascio, a testimonianza dell'interesse alla prosecuzione dell'attività, il Comune avrebbe potuto, anche motu proprio, prorogare il termine di scadenza, senza incidere in alcun modo sui diritti di terzi, atteso che il rilascio di nuove autorizzazioni non è limitato da alcun contingentamento;

Ritenuto, pertanto, che tutto il procedimento fin qui posto in essere, sia stato segnato dal presupposto erroneo della non assimilabilità fra le due qualifiche professionali e che, pertanto, la reiterazione di un nuovo diniego non solo non troverebbe giustificazione, ma esporrebbe il Comune (e la CCIAA) a possibili azioni giudiziarie attivate dalla parte interessata, con conseguente richiesta di danni nel caso di soccombenza;

Ritenuto che non risponde all'interesse pubblico svuotare di efficacia un negozio giuridico, quale la compravendita di azienda, per il trascorrere invano del tempo previsto dal regolamento, se ciò trova riscontro e spiegazione nei ritardi della P.A.;

Ritenuto, pertanto, di dover agire a tutela del Comune, dapprima logicamente revocando la decisione, formulata attraverso la nota n. 39755 del 6 luglio u.s., di denegare il subingresso e, successivamente, autorizzando il Di Franco a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione della ditta Di Quattro;

DETERMINA

1. Per i motivi più ampiamente esposti in premessa, revocare quanto disposto con nota n. 39755 del 6 luglio 2004
2. Dare disposizione affinché il competente servizio del settore XI predisponga il rilascio per subingresso dell'autorizzazione a svolgere l'esercizio di barbiere a favore della ditta Di Franco Fabio, già menzionato in premessa.
3. Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI

Dr. Giuseppe Mirabelli

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L.142/90)

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa _____

Il sottoscritto messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì 09/11/05

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 09/11/05 al 15/11/05

Addì 16/11/05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, utilizzabile per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE